



Città metropolitana di Roma Capitale

SUA Stazione Unica Appaltante

Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan

“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, DEI RELATIVI PIANI DI SETTORE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DI PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna anticipata.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 3

Specifiche tecniche

Si rinvia al Capitolato tecnico.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.
2. Il direttore dell'esecuzione redigerà, al raggiungimento di un corrispettivo minimo pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), al netto del ribasso d'asta, uno stato di avanzamento del servizio che riporterà l'avanzamento progressivo delle prestazioni completate e verificate dalla stazione appaltante ovvero approvate nel caso in cui sia prevista approvazione esplicita, ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito nel presente articolo.
Lo stato di avanzamento del servizio sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della verifica, che avverrà in contraddittorio con il professionista responsabile, al suo esame ed all'emissione del certificato di pagamento della rata ovvero al mandato di pagamento relativo.
Tenuto conto dei tempi minimi amministrativi connessi alle diverse fasi di adozione/approvazione degli elaborati di volta in volta prodotti, l'affidatario deve garantire la propria disponibilità anche oltre la consegna degli elaborati definitivi al fine di accompagnare l'Amministrazione nel processo di adozione e approvazione del PUMS metropolitano ed apportare le opportune modifiche o aggiustamenti che dovessero scaturire da tale attività.
Relativamente all'attività di redazione del **PUMS**, con le relative attività di partecipazione e comunicazione, il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una somma pari al 4% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla presentazione del Piano metodologico operativo, Cronoprogramma e del Piano di Partecipazione e Comunicazione di cui alle consegne previste al Capitolato Tecnico punto 3 lettera a);
- una somma pari al 6% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione (Quadro conoscitivo, Obiettivi di Piano e la documentazione (Rapporto Preliminare Ambientale) per l'avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica VAS e di Valutazione di Incidenza Ambientale, contenente anche i risultati della prima fase di partecipazione) di cui alle consegne previste al Capitolato Tecnico punto 3 lett. b);
- una somma pari al 8% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, al compimento delle attività e alla presentazione della relativa documentazione (Piano di Monitoraggio ex ante, la Costruzione del modello, Documento preliminare di Piano contenete l'individuazione degli Scenario di Riferimento, Scenari di Piano e Valutazione Comparata, ed i relativi risultati della fase di partecipazione) di cui alle consegne previste al Capitolato Tecnico punto 3 lett. c);
- una somma pari al 8% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, al compimento delle attività e alla presentazione della relativa documentazione (Scenario di Piano prescelto, Proposta di Piano, Norme ed elaborati grafici corredato di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica e di relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale) di cui alle consegne previste al Capitolato Tecnico punto 3 lett. d);
- una somma pari al 7% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, al compimento delle attività e alla presentazione della relativa documentazione (Relazione per l'accoglimento delle osservazioni, controdeduzioni documenti controdedotti) di cui alle consegne previste al Capitolato Tecnico punto 3 lett. e);
- una somma pari al 6% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, al compimento delle attività e alla presentazione della relativa documentazione (tutti gli elaborati del PUMS integrati e/o modificati in funzione dell'accoglimento e/o respingimento delle osservazioni necessari all'approvazione del Piano) di cui alle consegne previste al Capitolato Tecnico punto 3 lett. f);
- una somma pari al 3 % dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, al compimento delle attività e alla presentazione della relativa documentazione (Piano di monitoraggio ex post) di cui alle consegne previste al Capitolato Tecnico punto 3 lett. g).

Relativamente all'attività di redazione del **Piano di bacino (linea di azione A2)**, con le relative attività di partecipazione e comunicazione, il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una somma pari al 2% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla presentazione del Piano metodologico operativo e del Piano di Partecipazione;
- una somma pari al 5 % dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'avvio delle procedure di adozione del Piano;
- una somma pari al 4% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'accoglimento e le controdeduzioni delle osservazioni;
- una somma pari al 2% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'approvazione del piano.

Relativamente all'attività di redazione del **Piano di mobilità ciclistica- Biciplan (linea di azione A3)**, con le relative attività di partecipazione e comunicazione, il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una somma pari al 1% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla presentazione del Piano metodologico operativo e del Piano di Partecipazione;
- una somma pari al 3% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'avvio delle procedure di adozione del Piano;
- una somma pari al 2% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'accoglimento e le controdeduzioni delle osservazioni;
- una somma pari al 2% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'approvazione del piano.

Relativamente all'attività di redazione del **Piano delle merci e della logistica sostenibile (linea di azione A4)**, con le relative attività di partecipazione e comunicazione, il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una somma pari al 3% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla presentazione del Piano metodologico operativo e del Piano di Partecipazione;
- una somma pari al 6% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'avvio delle procedure di adozione del Piano;
- una somma pari al 6% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'accoglimento e le controdeduzioni delle osservazioni;
- una somma pari al 4% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'approvazione del piano.

Relativamente all'attività di redazione del **Piano della mobilità delle persone con disabilità (linea di azione A5)**, con le relative attività di partecipazione e comunicazione, il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una somma pari al 0,5% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla presentazione del Piano metodologico operativo e del Piano di Partecipazione;
- una somma pari al 1,5% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'avvio delle procedure di adozione del Piano;
- una somma pari al 1% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'accoglimento e le controdeduzioni delle osservazioni;
- una somma pari al 1% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'approvazione del piano.

Relativamente all'attività della **linea di azione C**, il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- una somma pari al 2% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla presentazione della documentazione relative alle strategie ed indirizzi per l'assetto insediativo

quale contributo per l'aggiornamento del PTPG, linee guida per l'applicazione dei requisiti di sostenibilità e indirizzi per la redazione/aggiornamento dei PGTU dei Comuni;

- una somma pari al 4% dell'importo dovuto al netto del ribasso offerto in sede di gara, alla conclusione delle attività e alla presentazione della relativa documentazione per l'avvio delle procedure di approvazione del Piano.

Secondo il piano dei pagamenti così definito viene liquidata una somma pari al 92% dell'importo di contratto. La residua somma pari all'8% dell'importo dovuto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sarà liquidata al termine di tutte le attività previste dal contratto sancito con il certificato finale della verifica di conformità come da D.Lgs. 50/16 rilasciato dalla Committenza che verrà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni previste dal contratto.

Articolo 6

Clausole penali

1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale nei limiti di un importo massimo del valore contrattuale del 10%.
2. L'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D. Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D. Lgs 50/2016);
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D. Lgs 50/2016);
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 13

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 15

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Piacenza